ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/28/CE

# Art. 99

## Sospensione e revoca a seguito di segnalazioni di farmacovigilanza

Il Ministero della salute, se in seguito a valutazione delle informazioni relative alla farmacovigilanza nel settore veterinario ritiene necessario sospendere, revocare o modificare le condizioni dell'AIC per limitarne le indicazioni o la disponibilita', cambiare posologia o aggiungere una controindicazione o una nuova avvertenza, ne informa immediatamente l'Agenzia, gli altri Stati membri e il titolare dell'AIC. Il Ministero della salute, se ritiene necessario, ai fini di tutela della salute umana o animale, l'adozione di provvedimenti di urgenza, puo' sospendere l'AIC di un medicinale veterinario, informandone l'Agenzia, la commissione e gli altri Stati membri al piu' tardi il primo giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la notizia da cui deriva tale esigenza.

Versione in vigore dal 10 giugno 2006, non più in vigore dal 18 gennaio 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva 2004/28/CE |
| Estremi | Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 |
| Titolo | VII — Farmacovigilanza |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2006 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-193-2006/art-99-sospensione-e-revoca-a-seguito-di-segnalazioni-di-farmacovigilanza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it